
IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avvocato Bianca Magarò

Procedimento n.11/2024

Ha emesso la seguente decisione nel procedimento in epigrafe

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

OMISSIS

MOTIVI DELLA DECISIONE

OMISSIS

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale applica a Padula Luciano la sanzione della sospensione dall'attività sportiva in competizioni ludiche e agonistiche per mesi quattro. Tale sospensione comporta per il cavaliere contestualmente l'inibizione ad accedere agli spazi tecnici degli impianti dove si svolgono competizioni ludiche e/o agonistiche sotto l'egida F.I.S.E. (campo prova o allenamento, campo gara e box). Tale sanzione comporta contestualmente la sospensione della qualifica di istruttore o tecnico, ove rivestita, nelle manifestazioni sportive sotto l'egida F.I.S.E ex art. 6.1 IV RdG; applica alla ASD CENTRO IPPICO MEDICEO in persona del lrpt ai sensi dell'art.4 del RdG la sanzione dell'ammenda di euro 500,00 ex art. 6.1 III RdG.

MANDA

Alla Segreteria Organi di Giustizia per la comunicazione della decisione al sig. Padula presso la sua pec e al Centro Ippico Mediceo in persona lrpt presso il noto indirizzo nonché per la pubblicazione.

Roma, lì 30 ottobre 2024

f.to il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Bianca Magarò

Firmato digitalmente da: MAGARÒ BIANCA
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 30/10/2024 14:38:25